

COMUNE DI NE



Città Metropolitana di Genova



Ordinanza n. 09/2020

Prot.0003508

Addì 04/04/2020

IL SINDACO

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 SUL TERRITORIO COMUNALE DI NE

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020, recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 , 11 marzo 2020, 22 marzo, 25 marzo recanti "Ulteriori misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto legge 9 marzo 2020 n.14 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19,applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare , l'art. 11 del suddetto decreto legge",
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6 ;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19;
- il decreto legge 25 marzo n 19 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 recante proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 13 aprile 2020 .
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020

- L'ordinanza Regione Liguria n.16/2020 del 03.40.2020 " ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid -19 "
- La propria precedente ordinanza n. 7 del 21.03.2020 ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid -19

Tenuto conto della necessità di garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti elencati, che gli spostamenti individuali siano limitati alle sole motivazioni indifferibili ed urgenti elencate nei decreti sopra citati;

Ritenuto quindi opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, di vietare la percorrenza di tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi, tranne nei casi in cui la loro percorrenza si renda necessaria per raggiungere la propria abitazione, domicilio, residenza;

Ritenuto altresì doveroso disciplinare anche le uscite dalla propria abitazione per la gestione quotidiana degli animali domestici, che dovrà avvenire nelle immediate vicinanze di casa e per il tempo strettamente necessario al loro assolvimento;

Preso atto che l'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che le misure adottate con ordinanza contingibile e urgente dai Sindaci secondo l'articolo 3 dello stesso decreto: - sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale - se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sopra richiamate sono aumentate fino a un terzo. - si applicano le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nella stesso articolo;

Visti

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco , in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali

Tenuto conto:

- dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanza con contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell'articolo 1;
- della nota della Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo- di Genova protocollo 14123 del 30 marzo 2020, esplicativa del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,

ORDINA

a partire dalla data odierna, sabato 04 aprile 2020 e fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020:

IN MERITO AGLI SPOSTAMENTI:

- 1) È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di necessità ovvero per motivi di salute.
- 2) È vietato lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020.
- 3) Sono vietati gli assembramenti di persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone.
- 4) È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. È consentito, con obbligo di esibizione, ove richiesta dalle forze dell'ordine, della documentazione comprovante il luogo di residenza, effettuare l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio dichiarato e comunque entro il raggio di 200 metri.
- 5) È vietato percorrere tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi.
- 6) Vigè il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale; è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto
- 7) È vietata l'attività sportiva.
- 8) L'attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione di residenza o domicilio e comunque entro e non oltre il limite di metri 200 dalla stessa, evitando in ogni caso assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone.
- 9) I Cimiteri sono chiusi all'utenza, al fine di evitare assembramenti di persone. L'ingresso sarà consentito, fino a diversa disposizione, solo per le tumulazioni programmate alla presenza di un numero ristretto di persone e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

IN MERITO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ED EDILIZIE , FATTI OVVIAMENTE SALVE LE DISPOSIZIONI DILEGGE EMANATE DAGLI ENTI SOVRAORDINATI CHE DOVESSERO DIVERSAMENTE STABILIRE:

- 1) l'accesso negli orari di apertura alle attività economiche tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, è consentito solo indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente.
- 2) L'attività edilizia e dei cantieri edili è sospesa su tutto il territorio comunale.
- 3) Sono consentiti solo ed esclusivamente casi di accertata urgenza ed interventi di pubblica utilità gestiti o autorizzati dall'Amministrazione Comunale e comunicati alla Prefettura di Genova.

- 4) Il rilascio di autorizzazioni di occupazione/rottura suolo pubblico sono sospesi, fatti salve opere riguardanti interventi di ripristino dei servizi pubblici.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Eventuali precedenti ordinanze in contrasto con la presente sono da ritenersi abrogate.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Le inottemperanza alla presente ordinanza concorreranno all'impianto sanzionatorio, salvo che il fatto non costituisca reato, con le violazioni sanzionate a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet istituzionale .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- alla Prefettura di Genova;
- alla Questura di Genova;
- al Commissariato di P.S. di Chiavari;
- alla Stazione dei Carabinieri di Lavagna;
- alla Brigata Guardia di Finanza di Chiavari;
- alla Stazione Carabinieri Forestale di Lavagna
- al Responsabile Polizia Locale Unione Le Valli dell'Entella nonché al personale della sede territoriale di Ne.

AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Francesca Garibaldi

